



LEGGE

CHE ISTITUISCE IL DECRETO PENALE

9 Settembre 1919 N. 35

Art. 1.

- E' istituito in questa Repubblica il Decreto Penale.

Art. 2.

- Nei procedimenti per le contravvenzioni di sua competenza il Commissario della Legge quando, in seguito all'esame degli atti o alle investigazioni compiute, ritenga di dovere applicare l'ammenda o la multa non superiore alle lire cento, pronuncia senza dibattimento la condanna del contravventore, ponendo a suo carico le spese del procedimento e la tassa di cui all'art. 41 della vigente legge sul bollo (1) e, se del caso, ordine la confisca o la restituzione, ovvero emana qualsiasi qualsiasi altro provvedimento in ordine alle cose sequestrate.

Può altresì applicare la legge concernente la sospensione della esecuzione delle sentenze penali di condanna del 23 Maggio 1924, omessa la disposizione di cui all'art. 5 della Legge stessa. (2)

Art. 3.

- Il Decreto Penale porterà, come le sentenze, la intestazione "Nel Nome di Dio e della Serenissima Repubblica di San Marino" e dovrà contenere:

I. - Nome, cognome, paternità, età e tutte le altre indicazioni che valgano a identificare l'imputato:

II. - Un breve accenno ai motivi di fatto e di diritto sui quali l'imputazione si fonda:

III. - La condanna con la indicazione degli articoli applicati:

IV. - La data e la sottoscrizione del Commissario della Legge e del Cancelliere.

Art. 4.

- Copia autentica ed integrale del Decreto è al piu' presto, ed a cura della Cancelleria penale, notificata personalmente all'imputato, con formale avvertenza che se entro 20 giorni dalla notificazione egli non lo impugni, il decreto diverrà esecutivo.

Qualora la copia autentica ed integrale del decreto non si fosse potuta notificare personalmente, il termine di venti giorni comincerà a decorrere da una seconda notificazione in qualunque modo effettuata all'imputato a cura della Cancelleria Penale.

Art. 5.

- La dichiarazione di tale impugnativa dovrà eseguirsi nella Cancelleria Commissariale, nelle ore d'ufficio e d'innanzi ad un funzionario di Cancelleria, o dall'imputato personalmente, o da un procuratore legalmente esercente munito della copia del decreto notificata al condannato, o da altra persona maggiorenne e che goda dei diritti civili munita di procura speciale notarile che rimarrà allegata alla dichiarazione. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta oltrechè dall'imputato, se lo possa, o da chi lo rappresenta, anche dal funzionario che riceve la dichiarazione, e tutto ciò sotto pena di nullità.

Nell'atto suddetto la parte che impugna il decreto dovrà eleggere domicilio, se non lo ha, nel territorio della Repubblica, ed a questo domicilio saranno eseguite tutte le notifiche relative al procedimento.

Art. 6.

- Nell'atto nel quale è ricevuta la domanda per il dibattimento, il Commissario ne stabilisce il giorno, e se l'imputato è presente, la comunicazione verbale fattagli vale citazione a comparire all'udienza.

Se non fosse presente, gli sarà notificato tale provvedimento a mezzo di cursore, almeno tre giorni prima dell'udienza fissata, e parimenti tale notifica terrà luogo di citazione e sarà eseguita al domicilio reale od a quello eletto in conformità dell'articolo 5.

Art. 7.

- Se alla udienza stabilita per la trattazione della causa l'imputato si presenta, il decreto si ha come non pronunziato, ed il Commissario nella sua sentenza non è vincolato affatto da quanto dispose col decreto.

Se l'imputato non si presenta personalmente alla detta udienza o non giustifica un legittimo impedimento, il Commissario ordina l'esecuzione del decreto, ponendo a carico del condannato le maggiori spese, e dovrà sempre revocare la sospensione della esecuzione della condanna, qualora l'avesse concessa.

Art. 8.

- Contro il decreto divenuto esecutivo, o contro l'ordinanza di esecuzione di cui al capoverso dell'art. precedente, non è ammesso alcun mezzo di impugnativa.

Tuttavia il Procuratore del Fisco qualora abbia notizia che per un reato o per una contravvenzione la quale ecceda la competenza del Commissario, sia stata pronunciata condanna colla procedura tracciata dalla presente legge, può in ogni tempo promuovere l'azione penale col procedimento ordinario, dandone immediato avviso al Commissario della Legge, il quale dovrà intraprendere l'istruttoria nei modi ordinari, sospendendo l'esecuzione del decreto.

Tale facoltà accordata al Procuratore del Fisco viene a cessare quando il decreto sia stato portato ad esecuzione, o quando l'azione penale pel fatto contemplato nel decreto sia prescritta o in altro modo estinta.

Quando il Procuratore Fiscale intende valersi di tale facoltà, dovrà farne espressa dichiarazione dinanzi alla Cancelleria del Tribunale Commissariale, nelle ore d'ufficio, e sarà sottoscritta dal dichiarante e da un funzionario di cancelleria, a pena di nullità.

Istruito il procedimento nei modi prescritti dalla procedura penale, il Giudice il primo grado delle cause penali, qualora riconosca fondata l'opposizione sollevata dal Procuratore del Fisco, revoca il decreto e pronuncia sentenza in merito come di diritto.

Art. 9.

- Ai procedimenti regolati dalla presente legge non sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 44 Codice Penale, (3) 27 e 185 Codice Procedura Penale.(4)

Art. 10.

- La presente legge, non appena sarà entrata in vigore, sarà applicata a tutte le contravvenzioni già denunciate, per le quali al giorno della sua promulgazione, non sia stato notificato decreto di citazione a udienza.

Art. 11.

- La presente legge entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

(1) Vedi avanti nelle Leggi Finanziarie, pag. 154.

(2) In base all'art. 6 N. 4 della Legge 13 Settembre 1906 sul Casellario Giudiziario le condanne per contravvenzioni non devono mai menzionarsi nei certificati penali. Vedi indietro al N. 13 46 la Legge Maggio 1914.

(3) R. pag. 371.

(4) R. pag. 443. e 460.